



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/3 DEL 3.7.2007

Oggetto: Ricorso al Presidente della Regione proposto ex art. 41 Statuto Sardo dall'Associazione Industriali di Nuoro per l'annullamento e/o la riforma del Decreto del Presidente della regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 2007

La Giunta regionale,

visto il ricorso presentato, ex art. 41 dello Statuto, dall'Associazione degli industriali della provincia di Nuoro in data 9 febbraio 2007, contro il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) della Provincia di Nuoro, nonché nei confronti della Confesercenti provinciale Nuoro - Ogliastra e della Confcommercio - Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese della Provincia di Nuoro, con cui si chiede l'annullamento e/o la riforma del decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 2007, con conseguente assegnazione di un seggio di consigliere al settore "altri settori". Relativamente al medesimo ricorso, hanno presentato specifiche controdeduzioni la Direzione Generale della Presidenza della Regione con nota 3651 del 21 marzo 2007, nonché, in data 7 marzo 2007, i controinteressati Confcommercio - Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni, e delle piccole e medie imprese della provincia di Nuoro -, Confesercenti provinciale Nuoro - Ogliastra.

Ritenuto che il ricorso in esame debba in via preliminare ritenersi inammissibile.

L'Associazione degli industriali della provincia di Nuoro è infatti legittimata ad impugnare gli atti di determinazione delle rappresentanze nel consiglio camerale, che possano ledere l'interesse di imprese la cui attività rientri nel settore economico "industria", laddove, invece, in sede di ricorso si fa valere la lesione di interessi appartenenti ad imprese che svolgono la loro attività in settori differenti ("Altri settori - Pesca, Istruzione, Sanità, Altri Servizi").



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Ritenuto altresì che, nel merito, il ricorso è infondato, in quanto, ai sensi dell'art. 10, L. n. 580 del 1993 e degli artt. 2, 5 D.P.R. n. 472 del 1995, rientra nella discrezionalità – e non costituisce obbligo la cui deroga comporti l'adozione di specifica motivazione - della Camera di Commercio prevedere un'autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, in via ulteriore rispetto a quelli analiticamente indicati dall'art. 10, L. n. 580 del 1993; conseguentemente, devono ritenersi legittimi, contrariamente a quanto dedotto dall'Associazione ricorrente, la deliberazione della Camera di Commercio di Nuoro 2 del 7 giugno 2006, di variazione della propria norma statutaria relativamente alla composizione del Consiglio Camerale, nonché il conseguente decreto del Presidente 1/2007, odiernamente impugnato.

Considerato inoltre che la pendenza di un ricorso giurisdizionale nei confronti dell'atto presupposto del decreto del Presidente della Regione impugnato, costituito dalla delibera n. 2 del 7 giugno 2006, con la quale il consiglio della C.C.I.A.A. ha adottato la variante alla propria norma statutaria, non costituisce di per sé, in sede istruttoria, fonte di uno specifico obbligo di motivazione in ordine alle censure presentate con il ricorso stesso nel determinare il numero dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali ex art. 5, D.M. n. 501 del 1996, atteso altresì che anche tale normativa non prevede, in tale sede, uno specifico obbligo di tenerne conto e che, al momento dell'adozione del decreto presidenziale impugnato, l'atto camerale presupposto impugnato in sede giurisdizionale era anche pienamente efficace, non contenendo il ricorso introduttivo del giudizio nanti il T.A.R. Sardegna apposita istanza cautelare. Peraltro, in relazione al suddetto ricorso giurisdizionale, la successiva e separata istanza cautelare, notificata in data 9 febbraio 2007, è stata anche rigettata dal T.A.R. Sardegna con ordinanza n. 103/2007 del 15 marzo 2007, precisando che il Consiglio Camerale ha adottato le determinazioni di propria competenza sulla base dell'esercizio non irragionevole di un potere discrezionale consentito e ritenendo sussistente, pertanto, la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, confermando in tal modo l'infondatezza delle censure proposte dall'Associazione degli Industriali della provincia di Nuoro.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, acquisito il parere del Direttore Generale della Presidenza, all'unanimità

DELIBERA

di respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato nel merito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru